

COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE E FORZATA DI
TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE.**

CIG: _____

L’anno 2022 il giorno _____ del mese di
_____ tra le parti di seguito indicate:

- Il Sig. _____ (CF: _____), nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in _____, nella sua qualità di
Responsabile del _____ del Comune di Anacapri, il
quale agisce in nome, per conto ed interessi del Comune
medesimo, che rappresenta, ai sensi dell’art. 109, comma 2°,
D.Lgs. n. 267/2000 - codice fiscale del Comune 00511550634, di
seguito indicato come “Ente” o “Comune”;

e

- Il Sig. Paolo Bongiovanni (CF: BNGPLA87E28F351Q), nato
a Mondovì (CN) il 28/05/1987 e residente a Mondovì (CN) in Via
Tanaro n. 40/e, il quale interviene nel presente atto in qualità di
procuratore “*ad negotia*” della Società Area S.r.l. unipersonale, di
seguito indicata come “Concessionario” o “Società”, con sede legale
in Via Torino n. 10/b, 12084 – Mondovì (CN), codice fiscale, partita

IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 02971560046, Numero REA CCIAA CN-251808, Capitale sociale € 5.050.000,00 i.v., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exacta S.p.A.;

PREMESSO

- Che per il Comune di Anacapri si rende necessario provvedere all'attività di riscossione stragiudiziale e forzata di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente;
- Che con determina n. ____ del __/__/20__, il Comune di Anacapri ha affidato in concessione il servizio di cui al punto precedente alla Società Area S.r.l. unipersonale;
- Che l'affidamento rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016;
- Che la Società sopra identificata dispone di una propria struttura organizzativa qualificata con pluriennale esperienza nel settore ed ha presentato un'offerta.
- Che sono stati verificati con esito positivo in capo alla Società i requisiti generali e speciali previsti in materia di servizi dalle normative vigenti.

Tutto ciò premesso ed approvato, da considerarsi parte integrante della presente, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'incarico

L'affidamento ha per oggetto il servizio, in concessione, di riscossione stragiudiziale e forzata di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente.

La Società è tenuta a prestare i propri servizi mediante lo svolgimento di tutti i compiti di cui all'offerta richiamata in premessa, che si articolano più specificatamente nelle seguenti FASI di lavorazione:

FASE INIZIALE

- Definizione modalità di interscambio dei dati;
- Reperimento del materiale presso l'ente su supporto elettronico;
- Caricamento del materiale su apposita procedura informatica;
- Scansione delle pratiche e delle relative notifiche (eventuale);
- Creazione di banca dati;
- Controllo delle anagrafiche e verifica delle notifiche.

DISAMINA DELLE LISTE DI CARICO

Le liste di carico trasmesse dall'Ente sono analizzate dal Concessionario, che verifica le diverse tipologia di entrata e lo stato della riscossione prevedendo l'emissione, a seconda dei casi, di una Richiesta Formale di Pagamento (nell'ipotesi in cui sia necessario conferire data certa al credito) o di un Avviso di Accertamento Esecutivo, come di seguito descritto.

FASE STRAGIUDIZIALE

Il Concessionario può espletare la fase stragiudiziale prima del processo di riscossione forzata o, considerando che la normativa prevede la decorrenza di un certo lasso di tempo tra una fase di recupero e quella successiva, anche durante la decorrenza di tali periodi.

Pertanto, a seguito dell'invio di una richiesta di pagamento (sollecito, richiesta formale, accertamento esecutivo, ecc.) e prima di procedere con l'espletamento delle procedure cautelari ed esecutive, la Società avvia un'attività di sollecito telefonico nei confronti del contribuente.

AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Il Concessionario attiva, in caso di accertamento esecutivo già emesso dall'Ente, le procedure cautelari ed esecutive nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui alla L. n. 160/2019.

Qualora l'Ente non abbia già provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivo, il Concessionario provvede all'emissione di tali atti con gestione delle relative notifiche.

EMISSIONE INGIUNZIONE FISCALE

Il Concessionario deve anche garantire la gestione della procedura di riscossione mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 per il recupero delle sanzioni amministrative e degli

avvisi di accertamento emessi dall'Ente entro il 31.12.2019.

RISCOSSIONE FORZATA

Il Concessionario, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, procede con l'espletamento delle fasi cautelari ed esecutive di seguito descritte.

FERMO AMMINISTRATIVO (art. 86 D.P.R. n. 602/1973)

- Visura P.R.A.;
- Invio della Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo;
- Iscrizione del fermo amministrativo.

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO (art. 1, comma 792, L. 160/2019 e art. 50 D.P.R. 602/73)

L'atto di intimazione ad adempiere viene notificato nel caso in cui sia decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.

PROCEDURA IMMOBILIARE (art. 76 D.P.R. n. 602/1973)

- Visure immobiliari;
- Iscrizione di ipoteca giudiziale;
- Invio comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973)

- Ricerca datore di lavoro;
- Verifica contratti di locazione;
- Verifica possesso di crediti di natura bancaria;
- Invio dichiarazione stragiudiziale;
- Invio atto di pignoramento.

Il Concessionario, per il tramite dell'Ente, è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria.

RICERCHE ANAGRAFICHE

L'Ente garantisce al Concessionario lo scarico dei dati dell'anagrafe comunale all'atto della consegna della prima lista di carico. Tali dati vengono successivamente trasmessi dall'Ente al Concessionario con cadenza semestrale, in modo che quest'ultimo possa effettuare un periodico aggiornamento degli indirizzi dei contribuenti i cui atti non sono stati notificati o consegnati per irreperibilità e/o intervenuto trasferimento.

Il Comune di Anacapri si impegna a notificare per conto del Concessionario, a titolo gratuito, i documenti emessi, ossia quelli per i quali la Società ha preventivamente effettuato con le modalità previste uno o più tentativi di notifica non andati a buon fine.

Il comune procederà alle notifiche avvalendosi del proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti per l'espletamento del servizio,

secondo le modalità di seguito specificate.

Il Concessionario, al fine di procedere alla notifica dei documenti inesitati, trasmette trimestralmente a mezzo PEC al Comune i singoli file degli atti (fino ad un massimo di 100 per ciascuna trasmissione) ed il Comune provvederà alla stampa degli stessi e alle attività di notificazione.

Al contribuente, per ogni atto notificatogli con il supporto del Comune, la Società concessionaria addebiterà un importo pari ad € 8,75.

Il Comune procede a notificare gli atti trasmessi dal Concessionario entro 90 giorni dalla consegna e si impegna a restituire i relativi esiti unitamente alle copie dei documenti notificati

Il Comune provvede, altresì, alla restituzione di tutti i documenti per i quali non è stato possibile realizzare l'effetto della notifica nelle forme previste dalla legge e ne dà comunicazione ad Area, tramite posta elettronica certificata, specificando le motivazioni che hanno reso impossibile la notifica dell'atto.

Qualora il messo comunale abbia validamente effettuato la notifica presso un recapito diverso da quello conosciuto dalla Società concessionaria, nella comunicazione dell'esito evidenzierà il diverso indirizzo utilizzato in modo che la stessa Società possa avvalersi di tali informazioni per le eventuali successive spedizioni.

All'Ente, qualora l'attività di riscossione risulti positiva, verrà intestata una fattura concernente gli € 8,75 addebitati al contribuente.

Al fine della corretta applicazione dell'intera procedura vengono individuati i seguenti responsabili:

per la Società Concessionaria: tel. 0174673044, e-mail: processing@areariscossioni.it e tel. 0117673069 (Greta Carasso), e-mail greta.carasso@areariscossioni.it

per il Comune: tel. 0818387225 (rag. Cuomo) e 0818387223 (dott.ssa Palumbo), e-mail: ufficiotributi@comunediananacapri.it

PIANI DI RIENTRO

Il Concessionario gestisce in autonomia i piani di rientro in favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento interno, con relativo addebito dei costi previsti dallo stesso Regolamento. Tali costi sono posti a carico del contribuente e fatturati all'Ente solo dopo l'avvenuto pagamento.

Il Regolamento del Concessionario è consultabile sul sito internet <https://www.areariscossioni.it/>

CONTENZIOSO

Interventi nel contenzioso

Per le contestazioni relative ai requisiti e/o vizi formali dell'atto emesso dal Concessionario, il contenzioso è gestito dal Concessionario stesso, previa autorizzazione del Comune, in modo autonomo nei primi due gradi di giudizio davanti alla Commissione Tributaria o al G.O..

Gestione del contenzioso

Se convenuto nel giudizio di opposizione a taluno degli atti emessi in ragione della concessione, il Concessionario provvede, anche conferendo incarico a professionisti abilitati al patrocinio legale, allo studio dell'atto introduttivo dell'opposizione, alla verifica dell'iscrizione a ruolo del contenzioso, alla predisposizione ed al deposito dell'atto di costituzione in giudizio contenente le difese relative alle contestazioni ad essa riconducibili nonché alla partecipazione alle udienze.

Le contestazioni riferibili agli atti o ai regolamenti dell'Ente sono gestite dall'Ente stesso con autonoma costituzione in giudizio, anche a seguito della richiesta di integrazione del contraddittorio; in caso di mancata costituzione, la Società può decidere di intervenire in giudizio al fine di evidenziare la propria estraneità.

Per le attività afferenti alla gestione del contenzioso, spetta al Concessionario il rimborso delle spese dallo stesso sostenute in applicazione dei parametri previsti dagli artt. 1 e 3 del Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000 e/o dal Decreto Ministero della Giustizia n. 55/2014.

Spese di giudizio

Il Concessionario risponde unicamente per errori od inadempienze ad esso direttamente imputabili. Qualora il Concessionario fosse obbligato, anche solidalmente, a corrispondere somme di qualsiasi natura afferenti al contenzioso, derivanti e/o riferibili a contestazioni in merito ad atti o regolamenti dell'Ente, le stesse sono ad esso addebitate.

L'Ente non risponde per i vizi attinenti agli atti emessi dal concessionario.

Procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali sorte antecedentemente o durante la gestione della pratica, il Concessionario valuta se intervenire nella procedura concorsuale presentando domanda di ammissione al passivo dei crediti addebitando all'Ente stesso solo le spese di cui al decreto 21/11/2000 (G.U. 06/02/2001).

La mancata presentazione della domanda di ammissioni al passivo di un credito ancora esigibili gestito dal Concessionario comporterà un addebito da parte dell'Ente affidante di un importo pari al 10,00 % del credito stesso.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il concessionario garantisce l'inizio dell'attività con la prima spedizione in media entro 10 giorni lavorativi dalla consegna delle liste di carico contenenti tutti i dati necessari alla lavorazione

Dopo sei mesi dalla spedizione del primo documento il concessionario renderà conto all'Ente l'esito della notifica.

GIORNATE DI SPORTELLO

Il concessionario concorderà con l'Ente giornate ed orari nei quali saranno fissati gli appuntamenti per il ricevimento dei contribuenti che ne faranno richiesta presso lo sportello appositamente attivato

negli uffici comunali.

ART. 2 – Durata

La presente Convenzione ha validità sino al 31/12/2024. Resta inteso che sarà in ogni caso cura del Concessionario espletare tutte le fasi della lavorazione forzata delle posizioni fino ad allora affidate e non prescritte anche dopo tale data.

ART. 3 – Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo economico per il servizio è il seguente, al netto dell'IVA, che verrà applicata secondo la normativa vigente:

- Aggio del 10,00 % sulle somme effettivamente riscosse. Al contribuente sarà applicato quanto previsto dalla normativa vigente;
- Fisso a pratica € 5,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni anagrafica gestita;
- Nulla è dovuto in caso di sgravio motivato dalla presenza di versamento non contabilizzato.
- Spese esecutive, cautelari e per procedure concorsuali: tali spese sono addebitate al contribuente sulla base della Tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001 e poste a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015;
- Spese postali e/o di notificazione: il costo effettivo relativo all'invio di atti o comunicazioni al debitore, a carico dell'Ente, sarà anticipato dal Concessionario e addebitato all'Ente stesso a partire

dalla data di consegna al postalizzatore/notificatore;

- Gestione piani di rateizzazione: come da regolamento interno del Concessionario, consultabile sul sito istituzionale dello stesso.

Al debitore saranno richieste le spese previste dall'art. 2 del D.M. 12/09/2012 o dalle tariffe applicate dal servizio postale universale, qualora superiori, e sarà fatturata all'Ente, a seguito del pagamento, l'eventuale differenza tra le suddette spese ed il costo effettivo già addebitato.

ART. 4 – Conto corrente dedicato

Gli incassi derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione confluiscono su un conto corrente aperto presso la tesoreria dell'Ente e a questo intestato, appositamente dedicato alla riscossione delle entrate.

L'Ente garantisce al Concessionario l'accesso a tale conto, per consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

ART. 5 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento del servizio

Il Concessionario provvede a rendicontare con cadenza mensile gli incassi oggetto del contratto e a conteggiare le relative competenze e le spese anticipate entro il 10 del mese successivo e contestualmente emette le relative fatture. Per il pagamento dei servizi le parti concordano di adottare la modalità del Sepa Direct

Debit (SDD), basata su una pre-autorizzazione all'addebito rilasciata dall'Ente al proprio Tesoriere, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento. Al fine di disciplinare tale meccanismo le parti stipulano apposito accordo.

ART. 6 – Oneri a carico dell'Ente

Il Comune si fa carico di fornire l'assistenza con personale proprio per informazioni ed eventuali chiarimenti, nonché di fornire, su supporti cartacei o informatici, ogni utile documento che viene richiesto come necessario per l'espletamento del servizio.

L'Ente si impegna a fornire ogni utile indicazione, dati informatici ed ogni altro documento utile richiesto dalla Società ai fini del progetto, compatibilmente con le altre attività e priorità dell'ufficio.

ART. 7 – Oneri a carico della Società

La Società si obbliga ad osservare, oltre alle norme del presente contratto, tutte le disposizioni di legge vigenti.

La Società si obbliga, in caso di impiego di personale dipendente, al pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. Si obbliga, inoltre, al pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del presente contratto, nonché delle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano la Società anche se non aderente alle associazioni di categoria sottoscrittrici

del contratto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 – Responsabilità

L'incarico di cui alla presente Convenzione è svolto dalla Società a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico della Società, che ne è la sola responsabile.

La Società risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, in qualsiasi modo provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo alcuno, nessuno eccettuato, nei confronti dell'Ente.

ART. 9 – Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna ad adempiere a quanto previsto dall'art. 3 L. n. 136/2010, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fra i quali l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7°, L. n. 163/2010).

ART. 10 – Clausola risolutiva espressa

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1.456 c.c., come previsto dall'art. 3, comma 8°, L. n. 136/2010.

ART. 11 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano ad adempiere all'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy, incluse le disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali – di seguito, "G.D.P.R."), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., (di seguito, "Codice Privacy"), del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e s.m.i., nonché dei provvedimenti, pareri, e delle decisioni e linee guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e dello European Data Protection Board (di seguito, "Norme Privacy"), in relazione ai dati trasmessi e ricevuti, trattando gli stessi ai soli fini dell'esatto adempimento del presente contratto e dell'assolvimento degli obblighi di legge da esso derivanti.

L'Ente, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, designa la Società, tramite apposito accordo contrattuale (di seguito, "D.P.A."), Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., ai fini della definizione del perimetro di responsabilità di ambo le parti, individuando dunque, esclusivamente in relazione alla presente Convenzione, i trattamenti, le finalità, le modalità, i

tempi di conservazione, le categorie di interessati e quant'altro previsto dallo stesso G.D.P.R..

La Società si impegna a rispettare gli impegni previsti dal G.D.P.R. a carico del responsabile del trattamento e, comunque, tutto quanto previsto dal D.P.A..

I dati personali trattati in esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione possono essere comunicati per le finalità previste dall'accordo di Responsabile sopra citato e trattati per conto della Società da parte di terzi dalla stessa incaricati di svolgere specifici servizi o che svolgano, sempre per conto del Concessionario, attività complementari o necessarie allo svolgimento del presente incarico.

La Società si impegna a ricorrere ad eventuali ulteriori e/o diversi responsabili, attraverso apposito accordo di Responsabile ex art. 28 G.D.P.R., solo ed esclusivamente previa verifica dei requisiti ovvero di garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. L'incarico – nonché l'eventuale aggiunta e/o sostituzione e/o in ogni caso modifica – degli ulteriori e/o diversi responsabili di cui sopra, e le relative comunicazioni all'Ente, avverranno secondo quanto previsto nel D.P.A..

L'Ente sin d'ora autorizza Area S.r.l. unipersonale ex art. 28 G.D.P.R. a designare Responsabili del trattamento tutte le società facenti parte del Gruppo Team (di cui Exacta S.p.A. è holding e capogruppo) nonché tutti gli altri soggetti che intervengono nel processo operativo (quali, a titolo esemplificativo, la società

stampatrice o quella deputata alla conservazione sostitutiva dei dati).

L'autorizzazione ex art. 28 G.D.P.R. rilasciata dall'Ente si intende senz'altro estesa anche all'eventuale elenco dei responsabili reperibile sul sito internet www.areariscossioni.it, che l'Ente si impegna a monitorare periodicamente e costantemente.

L'Ente, ai sensi dell'art. 28, comma 2°, G.D.P.R. autorizza la Società a ricorrere a ulteriori e/o diversi responsabili e, previa verifica dell'eventuale elenco dei responsabili sul sito sopra citato, anche a fronte di specifica comunicazione ricevuta dalla Società, ha la facoltà di opporsi al ricorso a uno o più nuovi responsabili, secondo quanto previsto nel D.P.A.. Resta inteso che tale eventuale opposizione potrebbe comportare l'impossibilità di svolgere l'incarico, o parte di esso, con ogni conseguenza che ne potrebbe derivare a carico dell'Ente, che se ne assume la responsabilità, manlevando e tenendo indenne la Società da qualsiasi eventuale azione, domanda, pretesa e/o responsabilità, anche risarcitoria e/o sanzionatoria, e astenendosi senz'altro da agire nei confronti della Società stessa, anche in via stragiudiziale.

Per quanto riguarda il conferimento dei dati personali da parte dell'Ente, è obbligatoria la comunicazione dei soli dati personali per i quali è previsto un obbligo normativo o contrattuale. Anche in questo caso, l'eventuale rifiuto di comunicare tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione dell'incarico, o parte di esso, con ogni conseguenza che ne potrebbe derivare a carico dell'Ente,

che se ne assume la responsabilità, manlevando e tenendo indenne la Società da qualsiasi eventuale azione, domanda, pretesa e/o responsabilità, anche risarcitoria e/o sanzionatoria, e astenendosi senz'altro da agire nei confronti della Società stessa, anche in via stragiudiziale.

Unitamente alla presente viene inviata all'Ente apposita informativa privacy che dovrà essere sottoscritta per presa visione.

La Società precisa su tutti i documenti inviati ai debitori che l'Ente, in qualità di Titolare del Trattamento, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'informativa dedicata ai contribuenti; pertanto l'Ente si impegna sin d'ora alla suddetta pubblicazione, manlevando e tenendo indenne la Società da qualsiasi eventuale azione, domanda, pretesa e/o responsabilità, anche risarcitoria e/o sanzionatoria, derivante dalla mancata pubblicazione e astenendosi senz'altro da agire nei confronti della Società stessa, anche in via stragiudiziale.

ART. 12 – Trasparenza

Il Concessionario fa parte dello stesso Gruppo aziendale nel quale è ricompresa anche la società Dasein S.r.l. (con sede legale in Lungo Dora Colletta n. 81, 10153 – Torino (TO), codice fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TORINO 06367820013, Numero REA CCIAA TO-781367), che offre servizi alle pubbliche amministrazioni.

L'Ente attesta, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016, che non ha in essere e non ha avuto, nei dodici mesi antecedenti alla determinazione di affidamento richiamata in "Premessa", contratti affidati alla sopra richiamata Dasein S.r.l. specificatamente per il servizio di *"Partecipazione al nucleo di valutazione"*.

ART. 13 – Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto:

- La Società elegge domicilio presso la sede legale in Via Torino n. 10/b, 12084 – Mondovì (CN);
- L'Ente elegge domicilio presso la sede legale in Via Caprile, n. 30 – 80071 Anacapri (NA).

ART. 13 – Rapporti con l'Ente

Tutte le richieste di informazioni, rettifiche e discarichi dovranno essere inviate al seguente indirizzo e mail _____

Il concessionario si impegna a riscontrare quanto richiesto entro _____ giorni indicando il nominativo ed il recapito dell'operatore che si è preso carico della richiesta

ART. 14 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente incarico sarà competente il foro territoriale di Napoli.

E' facoltà delle parti sottoporre ad un preliminare tentativo di

mediazione qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto rivolgendosi ad uno dei soggetti iscritti nel Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche. Qualora una parte decida di avvalersi di questa opzione dovrà individuare un soggetto mediatore tra quelli presenti nella Provincia in cui si trova il Tribunale di cui al comma che precede, comunicando tale decisione all'altra parte.

ART. 15 – Determinazioni

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, per quanto compatibili.

ART. 16 – Conclusioni

La presente Convenzione è, per sua natura, esente dal pagamento dei diritti di segreteria e rogito.

Il presente atto sarà immediatamente esecutivo tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione.

Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso lo sottoscrivono digitalmente.

Letto e confermato.

COMUNE DI ANACAPRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA S.R.L. UNIPERSONALE

IL PROCURATORE AD NEGOTIA

PAOLO BONGIOVANNI

